

Informativa per i clienti relativa all'attuazione dello standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni in Austria

Il pacchetto bancario austriaco comprende una serie di nuove disposizioni legislative singole ed emendamenti legislativi aggiuntivi che prevedono in particolare ampi obblighi di dichiarazione a carico delle banche austriache nei confronti del Ministero delle Finanze austriaco. Nel suo complesso il pacchetto bancario austriaco comporta una limitazione del segreto bancario attualmente in vigore sia per i clienti bancari austriaci che per i clienti esteri.

Un aspetto parziale: la legge austriaca per l'attuazione dello standard comune per lo scambio automatico di informazioni finanziarie - la legge sullo standard comune di dichiarazione (GMSG) - recepisce nel diritto austriaco lo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE e la corrispondente attuazione della direttiva UE sulla reciproca assistenza.

La legge sullo standard comune di dichiarazione (GMSG) riguarda dunque allo stesso modo i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti all'estero.

All'obbligo di dichiarazione previsto per legge sono soggetti conti bancari, depositi bancari e depositi a risparmio delle persone fisiche e di determinati soggetti di diritto in funzione dei limiti prefissati.

Tra le informazioni soggette all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 della legge GMSG per le persone fisiche rientrano:

- il nome, l'indirizzo, lo/gli Stato/i di residenza, il/i codice/i fiscale/i, il luogo di nascita e la data di nascita del cliente della banca

Oltre al numero di conto corrente e al nome della banca austriaca, viene dichiarato non solo il saldo del conto o il valore del deposito alla fine dell'anno solare, ma anche le aperture di nuovi conti e le chiusure di conti/ depositi/depositi a risparmio infrannuali. A seconda del tipo di conto si devono trasmettere ulteriori informazioni (ad esempio il rendimento totale lordo generato da interessi e dividendi, gli accrediti su conto corrente, i ricavi lordi totali per la vendita di asset finanziari ecc.).

La dichiarazione della banca ai sensi della legge GMSG deve essere effettuata telematicamente entro il 30 giugno dell'anno successivo per il periodo di dichiarazione precedente (01/01-31/12). In seguito, lo scambio d'informazioni fiscali tra le autorità fiscali nazionali e le autorità fiscali dello Stato di residenza del titolare del conto avverrà sempre entro il 30 settembre di ogni anno. Le informazioni che giungeranno in Austria dall'estero secondo la stessa procedura saranno inoltrate ogni anno dal Ministero delle Finanze austriaco alle autorità fiscali competenti.

Il periodo di dichiarazione per i conti di bilancio decorre per la prima volta dal 01/01/2017. La dichiarazione alle autorità fiscali nazionali dovrà essere presentata entro il 30/06/2018. Lo scambio d'informazioni tra le autorità fiscali avrà luogo il 30/09/2018.

Per i nuovi conti (apertura del conto in data 1/10/2016 o successiva a questa data) le informazioni vengono registrate già per il periodo compreso fra l'1/10/2016 e l'31/12/2016. Il primo momento utile per la dichiarazione alle autorità fiscali estere sarà in questo il caso il 30/09/2017.

Per ulteriori informazioni e dettagli si prega di consultare la nostra brochure su tutte le disposizioni legislative introdotte con il pacchetto bancario austriaco. Per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi anche al vostro consulente personale presso la Schoellerbank.